

Coordinamento Legislativo

Roma, 23 maggio 2016
AV.cl (16) 36

Nota informativa

Oggetto: sentenza Corte di Cassazione che ha determinato il credito per ammassi obbligatori in capo a Federazione Italiana Consorzi Agrari.

In questi giorni la stampa ha dato risalto alla notizia dell'avvenuto deposito presso la Corte di Cassazione di Roma della sentenza che ha fissato in modo definitivo i criteri da seguire per la determinazione del credito maturato in capo alla Federconsorzi per la l'attività di ammasso obbligatorio, e di commercializzazione di prodotti agricoli nazionali svolte dai consorzi agrari per conto e nell'interesse dello Stato.

Il procedimento trae origine da un giudizio a suo tempo promosso dalla Federazione Italiana dei Consorzi Agrari – Federconsorzi in concordato preventivo, nei confronti del Ministero dell'agricoltura e foreste per la condanna al pagamento a carico di quest'ultimo dell'importo di lire 463.043.000.000, oltre interessi, pari all'importo dei crediti maturati da 58 consorzi agrari provinciali in riferimento alle spese sostenute nel dopoguerra sino al 1967, per la gestione degli ammassi obbligatori. Inizialmente il Tribunale di Roma rigettò le domande giudiziali così come proposte.

A seguito di appello, proposto dalle parti interessate, la Corte di Appello di Roma, con sentenza 22 novembre del 2004, ha accolto in parte l'impugnativa determinando in euro 511.878.997,39 (lire 991.135.946.282) il credito vantato dalla Federconsorzi in persona del liquidatore e del liquidatore giudiziale del concordato, nei confronti del Ministero delle politiche agricole e forestali.

Questa sentenza è stata impugnata in Cassazione dal Ministero. La Corte di Cassazione con decisione 13.12.2007, n. 26159, cassava con rinvio la sentenza della Corte di Appello di Roma, affermando i seguenti principi:

- a) inapplicabilità della legge n. 410 del 1999, che aveva introdotto modifiche all'ordinamento dei consorzi agrari;
- b) la decisione della Corte territoriale non era corretta, per insufficiente motivazione sul tema controverso tanto del saggio degli interessi, quanto dell'anatocismo (capitalizzazione degli interessi)

A seguito di tale pronuncia dei giudici di legittimità con successiva sentenza 14.10.2011 la Corte di Appello di Roma accertava nuovamente che il debito del Ministero alla data 30.6.2004 di complessive lire 991.135.946.282, pari ad euro 511.878.997,39, oltre ulteriori interessi pari al tasso ufficiale di sconto aumentato del 4, 40 per cento, capitalizzato semestralmente dal 1° luglio 2004 fino alla data dell'effettivo saldo.

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha proposto nuovamente ricorso per Cassazione contro la decisione della Corte d'Appello di Roma deducendo motivi di illegittimità, incentrati esclusivamente sulla inapplicabilità dell'anatocismo sotto forma di capitalizzazione degli interessi, senza entrare nel merito sulla misura del tasso di interesse.

Contro tale ricorso la Federconsorzi e la liquidazione della Federconsorzi hanno resistito con separati controricorsi.

In particolare la procedura concorsuale ha denunciato la contrarietà ai principi comunitari e comunque l'illegittimità costituzionale del decreto-legge n. 16 del 2012, articolo 12, comma 6, convertito dalla legge n. 44 del 2012 che ha previsto – per i crediti derivanti dalla gestione di ammasso obbligatorio e di commercializzazione dei prodotti agricoli nazionali quali risultante dai rendiconti approvati con decreti definitivi ed esecutivi del Ministro dell'agricoltura e delle foreste e registrate dalla Corte dei Conti – l'estinzione, nei riguardi di coloro che risulteranno averne diritto, con la corresponsione degli interessi calcolati fino al 31.12.1995, sulla base del tasso ufficiale di sconto maggiorato di 4,40 punti con capitalizzazione annuale e per il periodo successivo sulla base dei soli interessi legali.

Con l'ultima sentenza della Corte di Cassazione n. 9887/2016 depositata il 13.5.2016, i giudici di legittimità hanno accolto il ricorso del Ministero statuendo l'inapplicabilità dell'anatocismo sotto forma di capitalizzazione degli interessi.

Con ciò si è affermato implicitamente il principio che il calcolo degli interessi sul capitale maturato dalla Federconsorzi e dalla liquidazione giudiziale deve seguire i criteri di cui all'articolo 12 della legge n. 44 del 2012.

La questione che ha definito la Corte di Cassazione, tuttavia, non ha interessato minimamente l'individuazione del beneficiario del credito così

come quantificato a carico del MIPAAF, e cioè se la titolarità va riconosciuta in capo alla Federazione Italiana Consorzi Agrari in persona del Commissario Governativo o alla Federconsorzi in concordato preventivo in capo al liquidatore giudiziale, nominato dal Tribunale di Roma.

Non si tratta di una sottigliezza giuridica o comunque da “azzeccagarbugli”. Nel caso in cui la somma spettasse al Commissario governativo i destinatari finali sarebbero (forse) i consorzi agrari e comunque la Fedit (peraltro sciolta ex lege e quindi destinata ad estinzione), che dovrebbe utilizzare tale liquidazione per i suoi fini istituzionali. Nel caso, invece, di imputazione del credito alla procedura concorsuale, i beneficiari della somma sarebbe la massa dei creditori chirografaria, soddisfatta non per intero ma in misura percentuale. L'eventuale eccedenza dovrebbe riconoscersi al Commissario Governativo.

Tuttavia, se, come pare, la Corte di Cassazione, anche se in via incidentale, con ordinanza 28.2.2014, n. 4801, ha riconosciuto che dal rapporto di mandato ex lege intercorrente tra l'amministrazione statale ed i consorzi agrari è nato il credito successivamente ceduto dai consorzi alla Federconsorzi e che quest'ultima, a sua volta, lo ha trasferito, nell'ambito di una procedura concorsuale, a favore dei suoi creditori, quanto statuito dalla Corte di Cassazione dovrebbe essere liquidato a favore della procedura stessa affinché lo distribuisca, secondo l'ordine di preferenza stabilito dalla legge, a favore del ceto creditorio.

Come si vede la questione è ancora non chiusa definitivamente, in quanto devono essere risolte non agevoli questioni di ordine sostanziale e procedurale, che non sono di breve momento.

Cordiali saluti.

Antonio Vincenzi